



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71

OGGETTO:

APPROVAZIONE CRITERI ESENZIONE TICKET PERIODO 01/06/2016 - 31/12/2016.

L'anno **duemilasedici** addì **tre** del mese di **maggio** alle ore **18:30** nella solita sala delle riunioni del Palazzo Civico.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti, i seguenti Amministratori in carica:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
Fabio Stefano BRUNO FRANCO	Sindaco	X	
Romano BAGNUS	Vice Sindaco	X	
Mara MAURINO	Assessore	X	
Gianfranco LATINO	Assessore	X	
Massimo TURAGLIO	Assessore	X	
Totale		5	0

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott.ssa Rinella BESSO Vice Segretario Comunale

Il Signor Fabio Stefano BRUNO FRANCO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento indicato in oggetto.

RICORDATO che:

- a decorrere dal 01/01/1991, ex art. 5, comma 3 della L. n. 407/1990, hanno perso di efficacia le attestazioni di esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria rilasciate dai Comuni ai cittadini, ed ai loro familiari a carico, ai quali sia stata riconosciuta la condizione di indigenza
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 100-SCPS-1 del 07/01/1991 evidenzia come la copertura assistenziale economica per i cittadini indigenti resti attribuita agli Enti Locali;
- con D.G.R. n. 57-5740 del 03/04/2002 è stata reintrodotta una quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica;
- con D.G.C. n. 240 del 6/11/2002, in applicazione della Circolare del Ministero della Sanità nr.100-SCPS-1 del 07.01.1991, venivano formulati i criteri orientativi, ai fini dell'esonero dal pagamento ticket sanitari, a favore dei cittadini indigenti, minori in affidamento eterofamigliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale, su domanda del competente servizio socio-assistenziale, per il periodo 01.12.2002 – 30.11.2003; l'esenzione concessa riguardava il pagamento delle prestazioni farmaceutiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte a carico dell'utente, con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- con D.G.C. n. 64 del 17/03/2004, venivano riconfermati i criteri da applicare ai fini dell'esonero dal pagamento ticket sanitari, a favore dei cittadini indigenti, minori in affidamento eterofamigliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale, su domanda del competente servizio socio-assistenziale, per il periodo 01/04/2004 – 31/12/2004;
- con D.G.C. n. 9 del 26/01/2005, venivano riconfermati i criteri da applicare ai fini dell'esonero dal pagamento ticket sanitari, a favore dei cittadini indigenti, minori in affidamento eterofamigliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale, su domanda del competente servizio socio-assistenziale 01/01/2005 – 31/12/2005;
- con D.G.C. n. 282 del 07/12/2005, venivano riconfermati i criteri da applicare ai fini dell'esonero dal pagamento ticket sanitari, a favore dei cittadini indigenti, minori in affidamento eterofamigliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale, su domanda del competente servizio socio-assistenziale, per il periodo 01/01/2006 – 31/12/2006;
- con D.G.C. n. 295 del 20/12/2006, venivano riconfermati i criteri da applicare ai fini dell'esonero dal pagamento ticket sanitari, a favore dei cittadini indigenti, minori in affidamento eterofamigliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale, su domanda del competente servizio socio-assistenziale, per il periodo 01/01/2007 – 31/12/2007;
- con D.G.C. n. 287 del 19/12/2007, venivano riconfermati i criteri da applicare ai fini dell'esonero dal pagamento ticket sanitari, a favore dei cittadini indigenti, minori in affidamento eterofamigliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale, su domanda del competente servizio socio-assistenziale, per il periodo 01/01/2008 – 31/12/2008;
- dal Comunicato della Regione Piemonte del 19/04/2007, avente ad oggetto “Accordo sull'abolizione ticket”, si rileva l'intento dell'Amministrazione Regionale di procedere, entro la fine della legislatura, all'abolizione completa del ticket sui farmaci;
- con la D.G.R. n. 51-7754 del 10/12/2007, avente ad oggetto “Estensione della fascia delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica ed abolizione del limite d'età”, successivamente rettificata, per mero errore materiale, dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 36-7965 del 28/12/2007, le esenzioni dai ticket regionali sui farmaci sono state estese ai cittadini residenti, senza limiti di età, appartenenti a nuclei familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore ad Euro 36.151,98;
- con D.G.C. n. 265 del 09/12/2008, venivano approvati i criteri per il periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009, riconfermando, solamente per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte a carico dell'utente, con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i criteri stabiliti con atti deliberativi n. 240/2002, 64/2004, 9/2005, 282/2005, 295/2006 e 287/2007, rinviando, per le prestazioni farmaceutiche, all'esenzione Regionale di cui alla suddetta D.G.R. 51-7754 del 10/12/2007, gestita direttamente dall'ASL di appartenenza;
- con D.G.C. n. 219 del 22/12/2009, venivano approvati i criteri per il periodo dal 01/01/2010 al 31/12/2010, riconfermando, solamente per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte a carico dell'utente, con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i criteri stabiliti con atti deliberativi n. 240/2002, 64/2004, 9/2005, 282/2005, 295/2006, 287/2007 e 265/2008, rinviando, per le prestazioni farmaceutiche, all'esenzione Regionale di cui alla suddetta D.G.R. 51-7754 del 10/12/2007, gestita direttamente dall'ASL di appartenenza;

- con D.G.C. n. 210 del 21/12/2010, venivano approvati i criteri per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2011, riconfermando, solamente per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte a carico dell'utente, con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i criteri stabiliti con atti deliberativi n. 240/2002, 64/2004, 9/2005, 282/2005, 295/2006, 287/2007, 265/2008 e 219/2009, rinviando, per le prestazioni farmaceutiche, all'esenzione Regionale di cui alla suddetta D.G.R. 51-7754 del 10/12/2007, gestita direttamente dall'ASL di appartenenza;
- con D.R.R. n. 16-3096 del 12/12/2011, si è stabilito di mantenere gli attuali criteri di esenzione dal pagamento ticket sui medicinali;
- con D.G.C. n. 7 del 10/01/2012, venivano approvati i criteri per il periodo dal 01/01/2012 al 31/12/2012, riconfermando, solamente per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte a carico dell'utente, con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i criteri stabiliti con atti deliberativi n. 240/2002, 64/2004, 9/2005, 282/2005, 295/2006, 287/2007, 265/2008, 219/2009 e 210/2010, rinviando, per le prestazioni farmaceutiche, all'esenzione Regionale di cui alla suddetta D.G.R. 51-7754 del 10/12/2007, gestita direttamente dall'ASL di appartenenza;
- con D.G.C. n. 186 del 04/12/2012, venivano approvati i criteri per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013, riconfermando, solamente per quanto riguarda l'esenzione dal pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte a carico dell'utente, con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i criteri stabiliti con atti deliberativi n. 240/2002, 64/2004, 9/2005, 282/2005, 295/2006, 287/2007, 265/2008, 219/2009, 210/2010 e 7/2012, rinviando, per le prestazioni farmaceutiche, all'esenzione Regionale di cui alla suddetta D.G.R. 51-7754 del 10/12/2007, gestita direttamente dall'ASL di appartenenza;
- con D.G.C. n. 220 del 10/12/2013, venivano approvati i criteri, meglio precisati nell'unito allegato, da applicarsi ai fini dell'esonero dal pagamento ticket sanitari, relativamente alle prestazioni che non rientrano nella competenza dell'A.S.L. riguardanti la diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte a carico dell'utente, con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014, a favore dei minori in affidamento eterofamigliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale, su domanda del competente servizio socio-assistenziale, e dei cittadini indigenti che rientrino nei criteri suddetti, riconfermando i criteri stabiliti con atti deliberativi n. 240/2002, 64/2004, 9/2005, 282/2005, 295/2006, 287/2007, 265/2008, 219/2009, 210/2010, 7/2012 e 186/2012 e rinviando, per le prestazioni farmaceutiche, all'esenzione Regionale di cui alla suddetta D.G.R. 51-7754 del 10/12/2007, gestita direttamente dall'ASL di appartenenza;
- con D.G.C. n. 34 del 16/03/2015, venivano approvati i criteri di esenzione ticket dal 01/01/2015 al 30/06/2015 nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento ISEE ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e il D.M. 07/11/14;
- con D.G.C. n. 118 del 30/09/2015, venivano approvati i criteri di esenzione ticket dal 01/07/2015 al 31/12/2015, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento ISEE ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e il D.M. 07/11/14;

ATTESO che con D.C.C. n. 42 del 14/10/2015, veniva approvato il "Regolamento sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.";

VISTO, in particolare, l'art. 7, c. 2, del suddetto Regolamento;

PRECISATO che le esenzioni ticket per reddito, per lavoratori colpiti dalla crisi, per patologia e per invalidità, rientrano nelle competenze dell'ASL locale;

RICHIAMATA la L. 29/12/1990 n. 407 ed in particolare l'art. 5 c. 3, che abroga, a partire dal 01/01/1991, la lettera A dell'art. 3 del D.L. 382/1989, conv. In L. 8/1990, che esclude i cittadini, ai quali è riconosciuta dal Comune la condizione di indigenza ed i loro famigliari, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria e trasferisce nel contempo ai Comuni l'onere dell'assistenza sanitaria;

RITENUTO opportuno approvare i criteri da applicare per il periodo dal 01/06/2016 al 31/12/2016, riconfermando, solamente per i casi che non rientrano nelle suddette categorie e che riguardano l'esenzione dal pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte a carico dell'utente, con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i criteri stabiliti con atto deliberativo n. 118/2015, come meglio specificati nell'unito allegato;

VISTO l'art.48 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18 /08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente Consesso;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

- D E L I B E R A -

1) DI approvare i criteri, meglio precisati nell'unito allegato, da applicarsi ai fini dell'esonero dal pagamento ticket sanitari, relativamente alle prestazioni che non rientrano nella competenza dell'A.S.L. riguardanti la diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale per la sola parte a carico dell'utente, con esclusione della quota parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale, per il periodo 01/06/2016 – 31/12/2016, a favore dei minori in affidamento eterofamigliare e soggetti a provvedimenti del Tribunale, su domanda del competente servizio socio-assistenziale, e dei cittadini indigenti che rientrino nei criteri suddetti, riconfermando i criteri stabiliti con atto deliberativo n. 118/2015 e rinviando, per le prestazioni farmaceutiche, all'esenzione Regionale di cui alla suddetta D.G.R. 51-7754 del 10/12/2007, gestita direttamente dall'ASL di appartenenza;

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, immediatamente eseguibile vista l'urgenza di informare la cittadinanza della presenza di tali agevolazioni.

l.d.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco *

F.to Fabio Stefano BRUNO FRANCO

Il Vice Segretario Comunale *

F.to Dott.ssa Rinella BESSO

PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs. 18/08/2000 n.267)

Regolarità tecnica (art.49 c.1) Il Responsabile del Servizio *	F.to BESSO RINELLA
Regolarità contabile (art.49 c.1) Il Responsabile del Servizio Finanziario *	F.to
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.151-c.4) Il Responsabile del Servizio Finanziario *	F.to

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 267/2000 e dell'art.32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii., e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, con decorrenza dal 10 maggio 2016 al 25 maggio 2016 (N. di Registro Pubblicazioni 316)

Il Vice Segretario Comunale *

F.to Dott.ssa Rinella BESSO

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data _____.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

in data 11/05/2016, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

in data _____ dopo la regolare pubblicazione per decorrenza termini prescritti (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

Il Vice Segretario Comunale *

F.to Dott.ssa Rinella BESSO

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Bagnolo Piemonte, li _____ Firma : _____

RICORSI

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.